

**Seminario di studio e di formazione per Dirigenti scolastici
e per docenti su:**

**OLTRE I DECRETI LEGISLATIVI
Attuativi della Legge 13 luglio 2015 n. 107:
Buon senso e creatività nella valutazione a scuola e nelle
esperienze di alternanza scuola.lavoro**

Piero Cattaneo
Istituto Sociale – Torino
Università Cattolica S. Cuore
Milano-Piacenza

Ragusa, 15 dicembre 2017

Alcuni punti nodali della comunicazione

Parte 1^a - La valutazione e la certificazione delle competenze nel primo e secondo ciclo di istruzione

- a) La normativa di riferimento
- b) Il profilo dello studente e la valutazione degli esiti, delle competenze e del comportamento
- c) Conferme e Innovazioni nelle procedure e negli strumenti di valutazione (primo e secondo ciclo)
- d) Alcuni esempi di strumenti valutativi

Parte 2^a - L'esperienza di ASL (Alternanza Scuola Lavoro) nelle scuole secondarie di secondo grado (3^o - 4^o - 5^o anno).

- a) I “sogni” e le “speranze”
- b) I dati di realtà - luci e ombre
- c) Alcune esperienze in atto
- d) Il futuro esame di Stato

Parte 1^a

La valutazione e la certificazione delle competenze nel primo e secondo ciclo di istruzione

a) La normativa di riferimento

a.1 – con riferimento al primo ciclo

□ **Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo di istruzione (testo 2012)**

□ **Legge 13 luglio 2015, n. 107:** riforma del sistema nazionale e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

□ **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62:** norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107

□ **D.M. 3 ottobre 2017, n. 741:** Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- ❑ **D.M. 3 ottobre 2017, n. 742:** Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado
- ❑ **Circolare MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Le disposizioni relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 (art. 26 D.lgs. 62/17)

a.2 – con riferimento al secondo ciclo di istruzione

- ❑ **DPR n. 122 del 22 agosto 2007:** il nuovo obbligo di istruzione con due allegati:
 - All. A Gli Assi culturali
 - All. B – Le competenze chiave di cittadinanza
- ❑ **D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010**
- ❑ **Legge 13 luglio 2015, n. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- ❑ **I decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107**
- ❑ **D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62:** norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, comma 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Principi, Oggetto, Finalità della Valutazione e della Certificazione comuni al primo e al secondo ciclo di istruzione

● Il Profilo dello studente (formulato in competenze) al termine del primo ciclo di istruzione e al termine dell'obbligo scolastico (16° anno di età)

● Competenze chiave di cittadinanza

● Competenze chiave per l'apprendimento permanente

● Competenze specifiche disciplinari

Finalità generale della valutazione nel d. Lgs. 62/17

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni **delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione**, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è finalizzata al **miglioramento**

- ✓ degli apprendimenti
- ✓ dell'offerta formativa
- ✓ del servizio scolastico
- ✓ delle professionalità

Finalità della valutazione degli apprendimenti nel d. Lgs. 62/17

La valutazione ha per oggetto il **processo** e i **risultati di apprendimento degli alunni** delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Le finalità della valutazione rispetto agli **apprendimenti**

✓ formativa ed educativa →

il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.) [CM 1865/17](#)

✓ concorre al miglioramento degli apprendimenti e al

successo formativo

✓ documenta lo sviluppo dell'identità personale

✓ promuove l'autovalutazione

Oggetto e finalità della valutazione nelle Indicazioni Nazionali

La valutazione rientra nella funzione docente
nella dimensione **INDIVIDUALE** e **COLLEGIALE**

- la responsabilità della valutazione
- la cura della documentazione
- la scelta dei relativi strumenti

nel quadro dei criteri deliberati
dagli organi collegiali



La valutazione **precede**, **accompagna** e **segue** i percorsi curricolari. **Attiva** le azioni da intraprendere, **regola** quelle avviate, **promuove il bilancio critico** su quelle condotte a termine. Assume una preminente **funzione formativa**, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Parte 1^a

Conferme e Innovazioni nelle procedure e negli strumenti di valutazione (nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)

A – Valutazione del comportamento, degli esiti di apprendimento, della certificazione delle competenze previste dal profilo formativo dello studente
A.S. 2017/2018

✦ La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali (testo 2012 e alle attività svolte nell'ambito di cittadinanza e costituzione (legge n. 168/2008 – DM 4.3.2009)

✦ La valutazione è espressa con voto in decimi dei docenti contitolari (scuola primaria) e dal Consiglio di classe (scuola secondaria di primo e secondo grado)

✦ I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento e sull'interesse manifestato dagli alunni e alunne.

Per garantire equità e trasparenza il Collegio dei docenti:

⊙ **delibera** i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti, del comportamento (da inserire nel PTOF – Piano Triennale dell'offerta formativa) (es. con l'indicazione delle modalità e i tempi di comunicazione alle famiglie)

⊙ **Esplicita** la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (es. indicatori – descrittori – rubriche di valutazione)

→ esempi volumetti SEI – Torino

⊙ **definisce** i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato del primo ciclo nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline

Per la valutazione del comportamento **nella scuola primaria e secondaria di primo grado**:

-Viene espresso con un giudizio sintetico che fa riferimento:

- allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza**

e **nella scuola secondari di primo grado**

- allo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249/1998)
- al patto di corresponsabilità (DPR n. 235/2007)

N.B.: Le istituzioni scolastiche sono invitate ad **adeguare i propri modelli di documento di valutazione periodica e finale** perché venga inserita l'integrazione descrittiva dei processi formativi e del livello di sviluppo (esempio)

- Ammissione alla classe successiva

- nella scuola primaria

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è disposta in sede di scrutinio finale **anche in presenza di valutazioni con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento.**

(Comunicazione tempestiva alla famiglia; attivazione nella scuola di iniziative per il miglioramento dei livelli di apprendimento)

- nella scuola secondaria di primo grado

Analogo comportamento per l'ammissione alle **classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado**

- **Non ammissione alla classe successiva**

▪ **nella scuola primaria**

Solo in casi eccezionali e se comprovati da specifica motivazione, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, i **docenti possono all'unanimità deliberare la non ammissione**

▪ **nella scuola secondaria di primo grado**

La non ammissione viene **deliberata a maggioranza**: se il voto espresso dall'insegnante di IRC o di altre attività alternative (in questa circostanza) diventa determinante, **diviene un giudizio motivato iscritto a verbale**

È abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni con voti di comportamento inferiore a 6/10.

Viene confermata la non ammissione alla classe successiva per gli studenti a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis DPR n. 249/1998).

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI diventa un requisito per l'ammissione.

VOTO DI AMMISSIONE all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, **senza frazioni decimali, anche inferiore al sei**, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti



NON E' UNA MEDIA, ACQUISTA

UN PESO MAGGIORE IN RELAZIONE ALL'ESITO FINALE

FINALITA' DELL'ESAME

- Verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dall'alunno
- Funzione orientativa

La certificazione delle competenze

- rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione
- redatta durante lo scrutinio finale

ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI – D.M. 742/17

Per **gli alunni con disabilità**, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una **nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Valutazione degli alunni con disabilità nel primo ciclo

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:

- ✓ il comportamento
- ✓ le discipline
- ✓ le attività svolte

PROVE INVALSI: si possono prevedere misure compensative o dispensative, adattamenti, l'esonero della prova

PROVE D'ESAME: con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami

DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata **tenendo conto del PDP** ed è riferita a:

- ✓ il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato

PROVE INVALSI: si possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato

PROVE D'ESAME: si possono prevedere tempi più lunghi, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA

DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove

Valutare per migliorare

..... dalle Indicazioni Nazionali:

L'elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono pertanto un **processo dinamico e aperto**, e rappresentano per la comunità scolastica **un'occasione di partecipazione e di apprendimento continuo**.

La presenza di comunità scolastiche, impegnate (...) **promuove la riflessione** sui contenuti e sui modi dell'apprendimento. (...)

Capitolo III

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12 – Oggetto - finalità

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado

- **livelli di apprendimento** (conoscenze, abilità, competenze) con riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida (DPR n. 87-88-89 del 15.3.2010) anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi
- **la partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro**, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'art. 1, comma 28 della legge 13 luglio 2015, n. 107
- le **attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"** (legge n. 169 del 30 ottobre 2008)

Ammissione dei candidati interni (art. 13)

Requisiti:

- $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato
- partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle prove predisposte dall'INVALSI volte a verificare i livelli di apprendimento in Italiano – Matematica - Inglese
- svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (400 ore; 200 ore)
- valutazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina o gruppi di discipline valutate con attribuzione di un voto unico
- sono ammessi (come **anticipatari**) gli studenti che al termine del secondo biennio hanno conseguito non meno di 8/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento; nei due anni precedenti una votazione non inferiori ai 7/10 in ogni disciplina e 8/10 nel comportamento. Nessuna non ammissione

Art. 19 – Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'Invalsi

- gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'Invalsi volti a verificare i livelli conseguiti in **Italiano – Matematica – Inglese**
- sono previste prove suppletive per studenti assenti per gravi motivi
- per la prova di Inglese l'Invalsi accerta **i livelli di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Europeo per le lingue** (eventualmente in convenzione con gli Enti Certificatori, senza oneri per la finanza pubblica)

Art. 20 – Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e DSA

Le “novità” più significative

- gli studenti con disabilità e/o con DSA sono ammessi all’esame di Stato secondo quanto stabilito dall’art. 13 sulla base del PEI e/o del PDP
- il CdC stabilisce le tipologie delle prove d’esame e se le stesse hanno valore **equipollente** all’interno del PEI
- la Commissione d’Esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe predispone **una o più prove differenziate**, in linea con quanto previsto dal PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. **Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio (diploma) conclusivo del secondo ciclo di istruzione**

- se non saranno predisposte prove con valore equipollente agli studenti con disabilità o che non sostengono una o più prove o non si presentano **viene rilasciato un attestato di credito formativo**
- gli studenti con **disabilità** partecipano alle prove standardizzate (il Consiglio di Classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative)
- gli studenti con DSA sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del PDP
- in caso in cui uno studente con **DSA abbia seguito un percorso didattico con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, allo studente è proposta a prova orale sostitutiva della prova scritta**

Parte 2^a – L'esperienza di ASL (Alternanza Scuola Lavoro) nelle scuole secondarie di secondo grado (3° - 4° - 5°)

- Che cos'è?
- Normativa e durata
- Quando svolgere l'ASL (alternanza scuola lavoro)
- Dove svolgerla
- Come funziona
- La scelta
- L'incontro con le Aziende o gli Enti disponibili
- Lo svolgimento dell'alternanza
- la valutazione
- I ruoli del tutor scolastico e del tutor aziendale (o esterno)
- Alcuni esempi di esperienze nell'ambito del volontariato